

Menotti arriverà a smaltirne una cospicua quantità, sempre quando vi applichi una sensibile riduzione sul prezzo.

Tutto mondo è paese, dice un proverbio, e quindi anche nel nostro circondario, nei prezzi si verificò un rialzo che oscilla dalle 12 alle 20 lire per ettolitro.

Sulla piazza d'Acqui la rimanenza di vini eccellenti essendo dai 4 ai 5 mila ettolitri, si vende correntemente da 38 a 45 lire.

Nelle regioni di Moirano, Alice, Fontanile, Mombaruzzo, Castelletto Molina, Ricaldone, Strevi, Orsara ecc., si cedono da 34 a lire 40 l'ettolitro, ma la rimanenza si limita a poca quantità, e così a Cremonino, Montaldo e Carpeneto.

Il Comune che ha ancora un discreto stok di vino è Roccagrimalda; ma i detentori nella persuasione che il rialzo deve continuare, pretendono da 45 a 50 lire l'ettolitro. Ma quali saranno i prezzi dell'uva nel prossimo raccolto? Innanzi tutto, nella qualità di fedeli cronisti dobbiamo accertare un fatto, ed è che, per circostanze d'ufficio, giorni sono avendo dovuto percorrere le zone viticole del mandamento di Carpeneto e di Molare, e poi quelle di Nizza, abbiamo trovato che, arrestata la peronospora mediante l'applicazione dei rimedi suggeriti, se altro non interviene, le risultanze del raccolto saranno discrete, a cui terrà dietro un prezzo abbastanza elevato.

Dato quindi ed ammesso che abbia fondamento di verità la notizia messa in giro, che si fecero già offerte da 3,50 a lire 4 il miriagramma, secondo noi, a simile prezzo i proprietari ed i mezzadri dovrebbero vendere.

## IL PRIMO ARTICOLO DELLO STATUTO e il nuovo Codice Penale

Col detto articolo, come si sa, la religione cattolica apostolica romana è proclamata la religione dello Stato quasi che lo Stato possa avere un'anima capace di credere in Dio, mentre per gli altri culti non si fa che una condizione di tolleranza e perfettamente precaria e secondaria. Veramente, le leggi e i codici che completarono lo Statuto, distrassero, se non nella forma, nello spirito, quanto il patto fondamentale aveva statuito sul proposito. Difatti noi, malgrado lo Statuto, abbiamo potuto sopprimere le corporazioni religiose, decretare la conversione dei beni ecclesiastici, far sparire ogni traccia di foro speciale per i preti, ed abolire il potere temporale dei papi.

Nello stesso codice penale che ci governerà sino al 31 dicembre di quest'anno, in quella parte che riguarda i delitti contro la libertà dei culti, la pena medesima che si commina ai disturbatori e agli oltraggiatori delle funzioni d'un culto eterodosso, si commina agli offensori delle cerimonie e dei sacerdoti del culto cattolico; però il codice predetto, forse per un'ombra di rispetto al primo articolo dello Statuto, distingue i culti tollerati da quello dello Stato: distinzione non del tutto priva di significato, perchè può ingenerare nell'animo del magistrato il concetto reazionario che colla medesima distinzione si accordò al giudice la facoltà d'applicare il massimo della pena nelle condanne contro i turbatori delle funzioni del culto cattolico e il minimo della pena in quelle pronunziate contro i turbatori delle cerimonie dei culti tollerati.

Il nuovo codice, con un concetto più completo, più alto della libertà — lo che torna ad onore di colui che vi pose mano — ha tolto una simile disposizione.

Nel libro II, titolo II, capo II: *Dei delitti contro la libertà dei culti* - il legislatore non specifica il culto cattolico o dello Stato da quelli tollerati, ma parla indistintamente di *Culti ammessi nello Stato*, di modo che, nel concetto della legge, ha diritto alla stessa garanzia tanto la religione cattolica quanto quella ebraica.

È questo un omaggio che si rende al santo principio della libertà e della eguaglianza, e noi — lo si capisce facilmente — ne siamo lietissimi, perchè è un nuovo trionfo della libertà di coscienza ufficialmente sanzionato dalla legge.

## FRA TOCCHI E TOGHE

In Tribunale  
Udienza 29 Luglio

Vacca Guido, di Orsara, venne condannato alla pena del carcere per quattro mesi ed ai danni verso la parte civile per reato di ferimento in persona di Carrozzo Sebastiano, commesso con arma da taglio la sera del 22 Aprile 1889 in Orsara Bormida.

Parte Civile — *Avv. Bianchetti.*  
Difensore — *Avv. Fiorini.*

X

Carrara Giacomo di, Melazzo, imputato di furto qualificato per avere in una notte del Febbraio 1880 in Melazzo, rubato da una casa, con violenza alla porta d'ingresso, una quantità di fieno di valore inferiore alle lire 25 — in pregiudizio di Branda Giovanni — venne condannato alla pena del carcere per un mese, avendo il Tribunale esclusa la circostanza aggravante della qualifica.

Difensore — *Avv. Fiorini.*

X

Bertonasco Giovanni, Rolando, e Marelo di Cessole, erano imputati — il primo, di ferimento volontario a sensi dell'art. 544 N. 2 del Codice Penale per avere la sera del 15 Agosto 1888 in Vesime causato con un colpo di pietra a Romerio Giovanni, lattai, una ferita producente una malattia che si protrasse oltre i 30 giorni — gli altri due, di complicità nello stesso reato.

Avendo le risultanze del dibattimento posto in chiaro la niuna partecipazione delli Rolando e Marelo nel senso della legge, la Parte civile instò per la condanna del solo Bertonasco — Il Pubblico Ministero, desistendo per Rolando, instò per la condanna del Bertonasco quale autore principale e del Marelo quale complice non necessario. Il Tribunale, dichiarando non farsi luogo a procedere per li Rolando e Marelo, condannava il Bertonasco Giovanni alla pena del carcere per un anno, alle spese processuali e ai danni verso la parte civile da liquidarsi in sede separata di giudizio, accordandole intanto una provvisoria di L. 600.

Parte Civile — *Avv. Braggio.*  
Difensori — *Avv. Fiorini e Mascherini.*

Udienza 5 Agosto

L'udienza di ieri venne interamente occupata dalla discussione di processi ..... a porte chiuse. — E, *mirabile dictu*, per tutti venne dichiarato non farsi luogo a procedere. Procediamo per ordine.

Bresciano Carlo, fabbro-ferraio, d'ignota dimora, era imputato di eccitamento alla corruzione, per avere dal 14 fino al 18 settembre 1888 in Pareto eccitata la corruzione della bambina Trincherò Angela d'anni 9.

Carabinieri, Parroco e Sindaco erano concordi nel riferire essere voce pubblica che si trattasse per parte dei querelanti di un tentativo di ricatto.

Il P. M. richiese la condanna del Bresciano alla pena del carcere per un anno, ma il Tribunale, ritenendo non concorrere quella robustezza di prove che fosse atta a tranquillare la coscienza per la pronunziazione di una sentenza di condanna, mandava assolto il Bresciano.

Difensore — *Avv. Fiorini.*

X

Dopo di che, su conformi conclusioni del Pubblico Ministero e della difesa, assolverà anche *Malfatto*

Pietro, di Pareto, d'anni 61, imputato dello stesso reato sulla Angiolina Trincherò.

Difensore — *Avv. Accusanti.*

X

Casanova Angelo, d'anni 20, di Strevi, comparve nella stessa udienza a rispondere dello stesso reato di eccitamento alla corruzione della bambina Moglia Giuseppina.

Così il capo d'imputazione. La bambina viceversa era un tocco di ragazza sui quindici anni, la quale, punto impensierita dello stato coniugale del Casanova, si accese delle qualità fisiche e morali dello stesso che, invece del tradizionale mantello della moglie di Patifarre, usò nelle mani e nelle braccia della trillustre fanciulla quella rigidezza di costumi che è un voto della legge morale e delle mogli, ma viene solo fino ad un certo punto praticata nella moderna società.

- Amor che a nulla amato amor perdona  
Mi prese del costui piacer si forte  
Che, come vedi, ancor non mi abbandona.

Così la Moglia Giuseppina rispose all'ottimo Avv. Cellè, che presiedeva il Tribunale, perocchè essa cercò con ogni sua possa di allontanare la bufera che rumoreggiava sul capo del torronaio, avvegna- ché fosse l'eroe di questo romanzo un fabbricante di torroni, zucchero filato ed altri simili dissolventi intestinali.

Ciò malgrado il Procuratore del Re richiese al Tribunale che il Casanova fosse condannato alla pena del carcere per sei mesi, essendochè egli avesse favorita la corruzione di minorenne, per quanto ella avesse prestato il suo assenso alla consumazione del piacevole malefizio.

La difesa andò in contrario parere — e sostenne che, se poteva esservi una infrazione della legge morale e delle virtù coniugali, non poteva nella fattispecie ravvisarsi la figura del reato di cui all'art. 421 del Codice Penale.

E il Tribunale, facendo buon viso alle argomentazioni defensionali, dichiarava non essere luogo a procedere in confronto del Casanova, per inesistenza di reato.

Difensore — *Avv. Braggio.*

## DISPENSARI CELTICI

Chi prenda in mano qualunque dei giornali che hanno per compito di annunziare le vacanze degli impieghi, troverà una intera colonna del Ministero degli Interni dedicata ai Dispensari Celtici. Dopochè per la oramai famosa legge di Crispi sulla prostituzione si rese necessaria una tale istituzione, di mano in mano si vanno istituendo in tutte le città di qualche importanza simili benefiche istituzioni, e non appena i dispensari sono istituiti se ne bandisce il concorso.

Così si fece per la nostra vicina Savona, così si fa per molte altre città. In Acqui abbiamo noi un dispensario celtico? Ne fu annunziata ufficialmente la istituzione? Chi lo dirige e dove si trova? Ecco una serie di domande a cui davvero sarebbe ardua impresa il rispondere. Acqui sede di un reggimento di Artiglieria, Acqui città che ha nel suo seno tre Stabilimenti balneari a cui fanno corona una miriade di piccoli alberghi che vivono di vita riflessa, Acqui che per queste ragioni ha grande l'afflusso di popolazione vagante che in lei si riversa, non ha un dispensario celtico; possiamo forse dire di non averne bisogno? Ma, si risponde, il dispensario c'è, la sua sede è all'ospedale, vi sono i medici *ad hoc*, e a tal fine il governo assegna alla città nostra lire mille.

E allora perchè si usa per Acqui un trattamento diverso dalle città consorelle, perchè non fu pubblicato il concorso, perchè la Congregazione di Carità ritira le lire mille, dando ai sanitari uno stipendio che ho vergogna a dire qual sia, obbligandoli se vogliono restare all'Ospedale ad assumere pure questo servizio come condizione *sine qua non*?